

Prot. 570840/RU

Roma, 13 settembre 2024

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *“Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*, d’ora in avanti denominato *“TUA”*;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 17, comma 4, del TUA, nel quale è disposto che *“la colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l’applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale”*;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 24-bis, comma 1, del TUA, nel quale è disposto che *“le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane”*;

**VISTA**, in particolare, la Tabella A allegata al TUA, nella quale sono elencati, tra l’altro, gli impieghi del gasolio che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte;

**VISTO** il regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 17 maggio 1995, n. 322, *“recante norme per l’impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l’esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa”*;

**VISTO** il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454, *“concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”*;

**VISTO** il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 dicembre 2015, n. 225, recante *“norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne”*;

**VISTO** il decreto-legge 29 maggio 2023, n.57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante *“misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”*;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 3-*quiquies*, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2023, n.57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, con il quale è stato disposto, tra l’altro, che le agevolazioni per il gasolio previste dalla Tabella A allegata al TUA, *“si applicano, nel*

*rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio”.*

**VISTA** la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane del 28 dicembre 2007, protocollo n. 2228/UD, recante le modalità di denaturazione dei prodotti energetici di cui all’articolo 21 del TUA;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 giugno 2023, protocollo n. 390490/RU, nella quale, all’articolo 2, commi 2 e 7, sono definite le formule di denaturazione del gasolio di cui ai punti 1, 3 e 5 della tabella A allegata al TUA;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, nel rispetto delle norme prescritte per l’applicazione delle agevolazioni di cui ai punti 1, 3 e 5 della Tabella A allegata al TUA, i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento devono essere denaturati;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell’accertamento qualitativo di cui all’articolo 3, comma 1, del TUA, i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento tal quali presentano le medesime caratteristiche merceologiche di un gasolio ottenuto dal petrolio greggio tal quale e, pertanto, sono classificati al medesimo codice di nomenclatura combinata delle merci (NC 2710 1943) e possono essere denaturati, dal punto di vista tecnico, con le medesime formule di denaturazione previste per il gasolio nei suddetti impieghi agevolati;

**VISTA** la circolare 21 protocollo n. 625305 del 13 ottobre 2023 con la quale, attesa la suddetta coincidenza del codice NC tra il gasolio ottenuto dal petrolio greggio ed i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento, sono stati identificati i seguenti codici addizionali (CADD) per distinguere contabilmente i gasoli di tale ultima tipologia, per i fini fiscali di competenza:

- CPA E430 NC 27101943 CADD S182–per l’HVO–*Hydrotreated Vegetable Oil*;
- CPA E430 NC 27101943 CADD S183–per il gasolio GTL–*Gas to Liquid*–di origine fossile;
- CPA E430 NC 27101943 CADD S184–per il gasolio GTL RFNBO–*Renewable Fuel of Non Biological Origin*);

**RITENUTO** opportuno, in diretta applicazione dell’articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, estendere all’HVO, al gasolio GTL e al gasolio GTL RFNBO le formule di denaturazione previste per gli usi agevolati del gasolio di cui ai citati punti 1, 3 e 5 della Tabella A allegata al TUA;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

*Formulazioni tipiche di denaturazione dell’HVO e dei gasoli GTL*

1. L’HVO (CPA E430 NC 27101943 CADD S182), il gasolio GTL (CPA E430 NC 27101943 CADD S183) e il gasolio GTL RFNBO (CPA E430 NC 27101943 CADD S184) per essere

ammessi all'esenzione di cui al punto 3 della Tabella A allegata al TUA ovvero all'agevolazione di cui al punto 5 della medesima Tabella A, sono denaturati con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

- a) grammi 2,00 di «ACCUTRACE™ PLUS», corrispondenti a grammi 1,52 di butossibenzene;
  - b) grammi 3 di «tracciante RS»;
  - c) grammi 5 di «verde alizarina G base» e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri.
2. L'HVO (CPA E430 NC 27101943 CADD S182), il gasolio GTL (CPA E430 NC 27101943 CADD S183) e il gasolio GTL RFNBO (CPA E430 NC 27101943 CADD S184) per essere ammessi all'esenzione di cui al punto 1 della Tabella A allegata al TUA, sono denaturati con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
- a) grammi 2,00 di «ACCUTRACE™ PLUS», corrispondenti a grammi 1,52 di butossibenzene;
  - b) grammi 3 di «tracciante RS»
3. Per motivate esigenze tecniche, l'HVO ed i gasoli GTL destinati all'impiego di cui al punto 1 della Tabella A allegata al TUA possono essere denaturati con una formula di denaturazione diversa da quella di cui al comma 2, preventivamente autorizzata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

## **ARTICOLO 2**

### *Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. I soggetti che intendono produrre, commercializzare o impiegare pacchetti denaturanti per le denaturazioni di cui all'articolo 1 presentano istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane protocollo n. 2228/UD del 28 dicembre 2007.
2. Le disposizioni della presente determinazione entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse